

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

Il giorno 18/11/2008, a partire dalle ore 14,30, presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore n. 23/C, Torino, sono presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione di seguito indicati:

Giovanni Nigro – Presidente  
Franco Campia – Consigliere  
Maria Grazia Sestero -Consigliere  
Tullio Gazziero - Consigliere  
Celeste Martina – Consigliere  
Roberto Seymandi - Consigliere

E' presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza, la dr.ssa Elisabetta Bove, dirigente del Comune di Torino.

E' inoltre presente il Vice Direttore, ing. Cesare Paonessa.

....omissis....

**OGGETTO:** *Indirizzi per l'adeguamento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale – Approvazione “Addendum” all’Accordo di programma sottoscritto tra Agenzia e Regione Piemonte in data 26/03/2008 per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009*

*A relazione del Presidente,*

*La L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” prevede che la Regione sulla base della programmazione regionale e degli Enti locali determini le risorse necessarie per l'esercizio del T.P.L.”.*

*Con D.G.R. n. 8-5296 del 19 febbraio 2007 è stato approvato il Programma Triennale dei servizi di T.P.L. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 1/2000 per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009 (PTR) con il quale, tra l'altro, a ciascun ente soggetto di delega, è stato attribuito un budget di risorse da utilizzarsi per il finanziamento dei servizi minimi. Il programma triennale condizionava l'effettiva assegnazione delle risorse a seguito della sottoscrizione formale dell'accordo di programma previsto dall'art. 9 della L.R. 1/2000.*

*Il 26 marzo 2008, Agenzia per la mobilità Metropolitana e la Regione Piemonte hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.*

*L'Accordo, il cui schema è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 7 febbraio 2008, assegna le risorse per il finanziamento dei servizi minimi (automobilistici e tranviari), a compensazione degli oneri conseguenti ai contratti di servizio, sottoscritti con gli esercenti (oltre che per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia) determinandone l'importo, per il 2007, in € 153.599.413,46 (+ IVA).*

*Inoltre, l'Accordo prevede che qualora si rendessero successivamente disponibili a vario titolo eventuali risorse, la loro assegnazione sarà disciplinata in un apposito "addendum" con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.*

Deliberazione CDA 10/1 del 18/11/2008

Pag. 1 di 15



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

*Nella fattispecie, per effetto delle disposizioni contenute nella L. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'art. 1 commi 295 ("al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi di TPL, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello di servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione") e 298 (... "al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di TPL [...] è attribuita alle Regioni una quota dell'accisa sul gasolio [...]"), a decorrere dal 2008 si sono rese disponibili ulteriori risorse che, per la Regione Piemonte, sono pari a complessivi € 43.422.222,30.*

*Con D.G.R. n. 53-9321 del 28/07/2008, la Regione Piemonte, ha disposto l'integrazione delle risorse economiche previste per l'espletamento dei servizi di trasporto per il periodo di validità 1/1/2008 – 31/12/2010 con le risorse di cui sopra provvedendo al riparto tra i soggetti di delega ex art. 9 della L.R. 1/2000 ed attribuendo all'Agenzia l'importo di € 25.677.774,44. Tali risorse seguiranno il medesimo regime di aggiornamento annuo già previsto per le risorse indicate nel Programma Triennale ovvero saranno adeguate in ragione del 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento.*

*Successivamente, con D.G.R. n. 32-9796 del 18/10/2008, la Regione Piemonte ha approvato le bozze di "Addendum" agli Accordi di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, tra i quali quello relativo all'Accordo sottoscritto con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, Allegato A alla presente deliberazione.*

*Con la medesima deliberazione è stato disposto il trasferimento delle risorse ai soggetti di delega che, sulla base di intese con le aziende (concessionarie dei servizi di TPL) provvederanno ad erogare le stesse risorse, per l'anno 2008 a titolo di anticipazione, con conguaglio da effettuarsi (per il periodo dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria, a seguito delle procedure di affidamento mediante gara. La Regione prevede altresì che le risorse aggiuntive corrispondenti alla quota anticipata per il 2008, non potranno essere trasferite agli enti qualora non siano attivate le procedure concorsuali.*

\*\*\*

*L'Assemblea degli Enti consorziati, con delibera n. 2/2 del 30 giugno 2004, ha disposto di "prorogare il periodo di validità dei contratti di servizio in essere di trasporto pubblico locale, stipulati in attuazione della deliberazione dell'Assemblea del 28 novembre 2003, prot. n. 4/3, fissandone il termine finale di validità al 31/12/2004 o comunque – subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento dei servizi - al maggior periodo in cui vigerà la procedura semplificata degli affidamenti, di cui all'art. 21 della L.R. 1/2000, che la Regione Piemonte vorrà individuare in sede di approvazione del Disegno di legge regionale, n. 471, di modifica della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1".*

*L'art. 10 della L.R. Piemonte 17/2004 ha stabilito che il termine di cui all'articolo 21, comma 1, della L.R. 1/2000 (periodo in cui vale la procedura semplificata di affidamento dei servizi) è differito al 31 dicembre 2005 o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio prevista dalla normativa nazionale in materia; il legislatore regionale ha quindi scelto di operare un rinvio dinamico alla legislazione statale circa la durata del periodo transitorio per la Regione Piemonte. Inoltre, con l'art. 11 comma 2-quater della L.R. 1/2000 si è stabilito che la Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.*



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

*Il termine di durata del periodo transitorio, fissato originariamente al 31 dicembre 2003 dal Decreto Legislativo n. 422/97, e poi al 31 dicembre 2005, in forza del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2004, n. 47, è stato prorogato, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), al 31 dicembre 2006. Successivamente, in forza dell'art. 4 bis del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2007, n. 17) è stato posticipato il termine del periodo transitorio al 31 dicembre 2007,*

*Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia (deliberazione 10/1 del 28/12/2005), con riferimento ai contratti di servizio in scadenza al 31/12/2005, ne ha disposto la prorogabilità al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale.*

*In attuazione al predetto indirizzo, con specifiche determinazioni dirigenziali (391/2005-392/2005-44/2006 e 54/2006), è stata disposta la proroga dei contratti di servizio al 31/12/2006 e comunque tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione – fino al subentro del nuovo gestore.*

*Peraltro, il comma 3 ter, lett. b) dell'art. 18, del D.Lgs. 422/97 (introdotto dall'art. 1, comma 393, L. 23 dicembre 2005, n. 266), prevede che le “regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, [...] si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale [...]. Le società interessate dalle operazioni di fusione [...] devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.”*

*Tale fattispecie è riscontrabile nella società G.T.T. S.p.A., società frutto della fusione avvenuta il 1/01/2003 tra le società ATM e SATTI, entrambe affidatarie di servizi di TPL operanti in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale (servizi urbani e suburbani di Torino, servizi di TPL extraurbani della provincia di Torino). E' quindi soddisfatto il requisito prescritto alla lett. b) del citato comma 3 ter dell'art. 18, del D.Lgs. 422/97.*

*Con riferimento ai servizi di competenza dell'Agenzia, l'art. 19 comma 2 dell'Accordo di Programma, sottoscritto tra Regione Piemonte e Agenzia prevede che “in attesa che si concludano le procedure che consentiranno all'Agenzia di rendere note nel bando di gara le condizioni che regoleranno la messa a disposizione di reti, impianti e di altre dotazioni patrimoniali, la cui disponibilità è essenziale per l'effettuazione del servizio (art. 18 co. 2 lett. A) del d.lgs. 422/1997), il termine previsto nel programma triennale regionale 2007-2009 entro cui gli enti procedono all'avvio delle gare è posticipato al termine del periodo transitorio concesso e concedibile dalla normativa nazionale”.*

*In relazione a quanto sopra la Giunta Regionale, nell'approvare lo schema di Accordo di programma (D.G.R. n. 21 - 8274 del 25 febbraio 2008) ha quindi stabilito specifici criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio, così come previsto dall'art. 11 comma 2-quater della L.R. 1/2000.*



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

*Nel contesto sopra delineato e sempre sulla base dell'indirizzo di cui alla citata deliberazione Cda del 10/1 del 28/12/2005, l'Agenzia ha provveduto anche per gli anni 2007 e 2008 ad impegnare le risorse necessarie a garantire la copertura economica dei contratti di servizio.*

*Da ultimo, l'art. 23 bis della L. 133/2008, ha innovato la materia dei servizi pubblici di rilevanza economica, tra i quali il trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro:*

- la possibilità di derogare alle modalità di affidamento ordinario (procedure competitive ad evidenza pubblica), per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria;*
- il divieto dei “soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive [...], di] acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. [...].*
- la possibilità (ormai negata agli attuali concessionari in proroga per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. 422/97) per i “soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali [...], di] concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già loro affidato.”*
- l'indicazione di procedere, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi [...] mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;*
- il rinvio ad uno o più regolamenti, da emanarsi entro il 17/02/2009, al fine di, tra l'altro,*
  - armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia [...], trasporti, [...];*
  - disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;*
  - prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;*
  - disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;*
  - individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.*

\*\*\*

*Tutto quanto sopra considerato, tenuto conto,*

- delle motivazioni per cui il legislatore nazionale ha attribuito alle Regioni le risorse aggiuntive;*
- della definizione che la Regione Piemonte, con la citata D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008 dà al trasferimento complessivo assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali ovvero “monte risorse che l'Ente locale potrà gestire in autonomia con facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti”;*
- di quanto disposto con la citata D.G.R. 32-9796 del 18/10/2008,*

*si ritiene opportuno fornire al direttore generale f.f. i seguenti indirizzi:*

Deliberazione CDA 10/1 del 18/11/2008

Pag. 4 di 15



**1. modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse aggiuntive.**

*Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 295 e 298 della L. 24/12/2007, n. 244 circa le finalità con cui sono state rese disponibili le risorse aggiuntive.*

*Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nell'art. 18 comma 3-**quater con le quali si prevede che** “durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17”.*

*Si richiama infine l'indirizzo fornito dalla Regione Piemonte di considerare le maggiori risorse ex D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008, a titolo di anticipazione, con conguaglio da effettuarsi (per il periodo dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria, a seguito delle procedure di affidamento mediante gara.*

*Quanto sopra richiamato, in relazione alle modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse, il direttore generale avrà cura di:*

- *attribuire le risorse aggiuntive tenendo conto del costo di produzione di ciascun servizio ed in relazione:*
  - *alle caratteristiche organizzative peculiari a ciascuna tipologia di servizio;*
  - *alle diverse modalità di trasporto con cui il servizio è erogato;*
  - *al complesso degli obblighi di servizio che il cui compenso è oggetto d'integrazione;*
  - *all'eventuale recupero d'inflazione già operato contrattualmente negli anni precedenti.*
- *definire, negli accordi che saranno sottoscritti con le aziende concessionarie dei servizi di TPL, che le maggiori risorse saranno erogate a titolo di anticipazione, con conguaglio da effettuarsi (per il periodo dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria;*
- *esplicitare, negli accordi che saranno sottoscritti con le aziende concessionarie dei servizi di TPL, che dall'offerta risultante aggiudicataria non potranno derivare conguagli con oneri aggiuntivi a carico dell'Agenzia rispetto alle risorse regionali rese disponibili per ciascun anno di competenza.*

**2. rimozione delle riserve apposte dai concessionari alla validità dei contratti.**

*Le aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, all'atto della proroga disposta per l'anno 2006, hanno apposto riserve di ordine economico e temporale circa la disponibilità ad accettare la proroga fino al subentro del nuovo gestore.*

*Pertanto, il direttore generale avrà cura di verificare, nell'ambito dell'accordo finalizzato alla corresponsione dell'anticipo delle maggiori risorse ex D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008:*

- *che sia tacitata qualsiasi pretesa alla corresponsione di maggiori compensazioni economiche rispetto a quelle impegnate per gli anni 2006 e 2007;*
- *che sia ridefinito il termine di durata del periodo contrattuale in relazione ai criteri di*



*gradualità disposti con l'art. 19 comma 2 dell'Accordo di Programma;*

- che sia accettata, qualora non sia stata originariamente prevista, una specifica clausola contrattuale che impegni il concessionario a garantire l'erogazione del servizio oltre la data di termine di validità contrattuale, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, alle condizioni economiche in essere al termine, fatte salve eventuali integrazioni delle compensazioni economiche finanziate con risorse statali o regionali aggiuntive.*

### **3. utilizzo del premio di operatività.**

*Il programma triennale della Regione Piemonte ha attribuito all'Agenzia il cd "premio di operatività" pari a complessivi € 1.416.300,00 che, a decorrere dal 2007, costituisce una quota del complesso delle risorse complessive destinate a finanziare i servizi minimi.*

*La Regione ha stabilito che il premio costituisce un "monte risorse che l'Ente locale potrà gestire in autonomia [...con] facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti".*

*Nell'ambito della propria autonomia l'Agenzia ha previsto con il proprio programma triennale dei servizi che tali risorse siano utilizzate per finanziare l'incremento dei servizi.*

*Le risorse sono state rese disponibili solo dopo la firma dell'Accordo di programma.*

*L'Accordo, tenuto conto che il Programma Triennale di Agenzia prevede di utilizzare il premio di operatività per finanziare l'incremento dei servizi a decorrere dal 2007, dà facoltà all'Agenzia di utilizzare il premio di operatività, previsto nel Programma Triennale regionale e non impiegato a tali fini, a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007.*

*In relazione a quanto sopra, e tenuto conto delle richieste formulate dalle aziende concessionarie:*

*si autorizza il direttore generale a quantificare l'effetto del mancato adeguamento tariffario a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed a concordare con le imprese concessionarie le modalità di compensazione (una tantum) nel limite delle risorse derivanti dal cd "premio di operatività" residue rispetto agli interventi di miglioramento del trasporto pubblico locale avviati nel 2007 e nel 2008.*

*Tutto quanto sopra narrato.*

*Dato atto che le opportune variazioni di bilancio sono state proposte all'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione approvata nella seduta del 31 ottobre 2008.*

*Visto il Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969;*

*Visto il D.Lgs 422/1997 e s.m.i.;*

*Vista la L.R. 1/2000;*

*Vista la L.R. 17/2004;*

*Visto l'art. 1 commi 295 e 298 della L. 244/2007;*

*Visto l'art. 23 bis della L. 133/2008*

*Visto il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;*

*Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;*

*visto l'art. 134, co. 4, del TUEL, e ritenuta l'urgenza,*

*si propone che*

Deliberazione CDA 10/1 del 18/11/2008

Pag. 6 di 15



*IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE*

*Deliberi:*

- 1. di richiamare integralmente le premesse su riportate;*
- 2. di approvare lo schema di “addendum” all’Accordo di programma sottoscritto tra Agenzia e Regione Piemonte in data 26/03/2008 per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 (Allegato A)*
- 3. di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali modifiche minori non sostanziali allo schema di cui al precedente punto 2;*
- 4. di dare mandato al Signor Presidente dell’Agenzia o ad un suo delegato di sottoscrivere l’addendum di cui al precedente punto 2;*
- 5. di fornire al direttore generale f.f. gli indirizzi operativi per l’attribuzione ed erogazione delle maggiori risorse meglio descritti in narrativa;*
- 6. di dare atto che le necessarie variazioni di bilancio derivanti dall’adozione della presente delibera sono state proposte all’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione approvata nella seduta del 31 ottobre 2008;*
- 7. di demandare al direttore generale f.f. l’adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;*
- 8. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione palese.*

Dopo una breve illustrazione del Presidente Nigro, intervengono i consiglieri Sestero, Martina e Seymandi che propongono di modificare la proposta di deliberazione, per meglio chiarire le modalità di erogazione dell’anticipazione alle aziende concessionarie del servizio.

Il testo viene pertanto emendato nel senso che segue (le modifiche sono evidenziate in giallo).

*OGGETTO: Indirizzi per l’adeguamento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale – Approvazione “Addendum” all’Accordo di programma sottoscritto tra Agenzia e Regione Piemonte in data 26/03/2008 per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009*

*A relazione del Presidente,*

*La L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” prevede che la Regione sulla base della programmazione regionale e degli Enti locali determini le risorse necessarie per l’esercizio del T.P.L.”.*

*Con D.G.R. n. 8-5296 del 19 febbraio 2007 è stato approvato il Programma Triennale dei servizi di T.P.L. ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1/2000 per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009 (PTR) con il quale, tra l’altro, a ciascun ente soggetto di delega, è stato attribuito un budget di risorse da utilizzarsi per il finanziamento dei servizi minimi. Il programma triennale condizionava l’effettiva assegnazione delle risorse a seguito della sottoscrizione formale dell’accordo di programma previsto dall’art. 9 della L.R. 1/2000.*



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

*Il 26 marzo 2008, Agenzia per la mobilità Metropolitana e la Regione Piemonte hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.*

*L'Accordo, il cui schema è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 7 febbraio 2008, assegna le risorse per il finanziamento dei servizi minimi (automobilistici e tranviari), a compensazione degli oneri conseguenti ai contratti di servizio, sottoscritti con gli esercenti (oltre che per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia) determinandone l'importo, per il 2007, in € 153.599.413,46 (+ IVA).*

*Inoltre, l'Accordo prevede che qualora si rendessero successivamente disponibili a vario titolo eventuali risorse, la loro assegnazione sarà disciplinata in un apposito "addendum" con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.*

*Nella fattispecie, per effetto delle disposizioni contenute nella L. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'art. 1 commi 295 ("al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi di TPL, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello di servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione") e 298 (... "al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di TPL [...] è attribuita alle Regioni una quota dell'accisa sul gasolio [...]"), a decorrere dal 2008 si sono rese disponibili ulteriori risorse che, per la Regione Piemonte, sono pari a complessivi € 43.422.222,30.*

*Con D.G.R. n. 53-9321 del 28/07/2008, la Regione Piemonte, ha disposto l'integrazione delle risorse economiche previste per l'espletamento dei servizi di trasporto per il periodo di validità 1/1/2008 – 31/12/2010 con le risorse di cui sopra provvedendo al riparto tra i soggetti di delega ex art. 9 della L.R. 1/2000 ed attribuendo all'Agenzia l'importo di € 25.677.774,44. Tali risorse seguiranno il medesimo regime di aggiornamento annuo già previsto per le risorse indicate nel Programma Triennale ovvero saranno adeguate in ragione del 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento.*

*Successivamente, con D.G.R. n. 32-9796 del 18/10/2008, la Regione Piemonte ha approvato le bozze di "Addendum" agli Accordi di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, tra i quali quello relativo all'Accordo sottoscritto con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, Allegato A alla presente deliberazione.*

*Con la medesima deliberazione è stato disposto il trasferimento delle risorse ai soggetti di delega che, sulla base di intese con le aziende (concessionarie dei servizi di TPL) provvederanno ad erogare le stesse risorse, per l'anno 2008 a titolo di anticipazione, con conguaglio da effettuarsi (per il periodo dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria, a seguito delle procedure di affidamento mediante gara. La Regione prevede altresì che le risorse aggiuntive corrispondenti alla quota anticipata per il 2008, non potranno essere trasferite agli enti qualora non siano attivate le procedure concorsuali.*

\*\*\*

*L'Assemblea degli Enti consorziati, con delibera n. 2/2 del 30 giugno 2004, ha disposto di "prorogare il periodo di validità dei contratti di servizio in essere di trasporto pubblico locale, stipulati in attuazione della deliberazione dell'Assemblea del 28 novembre 2003, prot. n. 4/3,*





AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

*fissandone il termine finale di validità al 31/12/2004 o comunque – subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento dei servizi - al maggior periodo in cui vigerà la procedura semplificata degli affidamenti, di cui all'art. 21 della L.R. 1/2000, che la Regione Piemonte vorrà individuare in sede di approvazione del Disegno di legge regionale, n. 471, di modifica della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1”.*

*L'art. 10 della L.R. Piemonte 17/2004 ha stabilito che il termine di cui all'articolo 21, comma 1, della L.R. 1/2000 (periodo in cui vale la procedura semplificata di affidamento dei servizi) è differito al 31 dicembre 2005 o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio prevista dalla normativa nazionale in materia; il legislatore regionale ha quindi scelto di operare un rinvio dinamico alla legislazione statale circa la durata del periodo transitorio per la Regione Piemonte. Inoltre, con l'art. 11 comma 2-quater della L.R. 1/2000 si è stabilito che la Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.*


*Il termine di durata del periodo transitorio, fissato originariamente al 31 dicembre 2003 dal Decreto Legislativo n. 422/97, e poi al 31 dicembre 2005, in forza del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2004, n. 47, è stato prorogato, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), al 31 dicembre 2006. Successivamente, in forza dell'art. 4 bis del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2007, n. 17) è stato posticipato il termine del periodo transitorio al 31 dicembre 2007,*

*Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia (deliberazione 10/1 del 28/12/2005), con riferimento ai contratti di servizio in scadenza al 31/12/2005, ne ha disposto la prorogabilità al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale.*

*In attuazione al predetto indirizzo, con specifiche determinazioni dirigenziali (391/2005-392/2005-44/2006 e 54/2006), è stata disposta la proroga dei contratti di servizio al 31/12/2006 e comunque tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione – fino al subentro del nuovo gestore.*

*Peraltro, il comma 3 ter, lett. b) dell'art. 18, del D.Lgs. 422/97 (introdotto dall'art. 1, comma 393, L. 23 dicembre 2005, n. 266), prevede che le “regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, [...] si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale [...]. Le società interessate dalle operazioni di fusione [...] devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.”*

*Tale fattispecie è riscontrabile nella società G.T.T. S.p.A., società frutto della fusione avvenuta il 1/01/2003 tra le società ATM e SATTI, entrambe affidatarie di servizi di TPL operanti in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale (servizi urbani e suburbani di Torino, servizi di TPL extraurbani della provincia di Torino). E' quindi soddisfatto il requisito prescritto alla lett. b) del citato comma 3 ter dell'art. 18, del D.Lgs. 422/97.*



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

*Con riferimento ai servizi di competenza dell'Agenzia, l'art. 19 comma 2 dell'Accordo di Programma, sottoscritto tra Regione Piemonte e Agenzia prevede che "in attesa che si concludano le procedure che consentiranno all'Agenzia di rendere note nel bando di gara le condizioni che regoleranno la messa a disposizione di reti, impianti e di altre dotazioni patrimoniali, la cui disponibilità è essenziale per l'effettuazione del servizio (art. 18 co. 2 lett. A) del d.lgs. 422/1997), il termine previsto nel programma triennale regionale 2007-2009 entro cui gli enti procedono all'avvio delle gare è posticipato al termine del periodo transitorio concesso e concedibile dalla normativa nazionale".*

*In relazione a quanto sopra la Giunta Regionale, nell'approvare lo schema di Accordo di programma (D.G.R. n. 21 - 8274 del 25 febbraio 2008) ha quindi stabilito specifici criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio, così come previsto dall'art. 11 comma 2-quater della L.R. 1/2000.*

*Nel contesto sopra delineato e sempre sulla base dell'indirizzo di cui alla citata deliberazione CdA del 10/1 del 28/12/2005, l'Agenzia ha provveduto anche per gli anni 2007 e 2008 ad impegnare le risorse necessarie a garantire la copertura economica dei contratti di servizio.*

*Da ultimo, l'art. 23 bis della L. 133/2008, ha innovato la materia dei servizi pubblici di rilevanza economica, tra i quali il trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro:*

- *la possibilità di derogare alle modalità di affidamento ordinario (procedure competitive ad evidenza pubblica), per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria;*
- *il divieto dei "soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive [..., di] acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. [...].*
- *la possibilità (ormai negata agli attuali concessionari in proroga per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. 422/97) per i "soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali [..., di] concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già loro affidato."*
- *l'indicazione di procedere, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi [...] mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;*
- *il rinvio ad uno o più regolamenti, da emanarsi entro il 17/02/2009, al fine di, tra l'altro,*
  - o armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia [...], trasporti, [...];*
  - o disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;*
  - o prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;*
  - o disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;*



o *individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.*

\*\*\*

*Tutto quanto sopra considerato, tenuto conto,*

- *delle motivazioni per cui il legislatore nazionale ha attribuito alle Regioni le risorse aggiuntive;*
- *della definizione che la Regione Piemonte, con la citata D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008 dà al trasferimento complessivo assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali ovvero "monte risorse che l'Ente locale potrà gestire in autonomia con facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti";*
- *di quanto disposto con la citata D.G.R. 32-9796 del 18/10/2008,*

*si ritiene opportuno fornire al direttore generale f.f. i seguenti indirizzi:*

*I. modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse aggiuntive.*

*Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 295 e 298 della L. 24/12/2007, n. 244 circa le finalità con cui sono state rese disponibili le risorse aggiuntive.*

*Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nell'art. 18 comma 3-quater con le quali si prevede che "durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17".*

*Si richiama infine l'indirizzo fornito dalla Regione Piemonte di considerare le maggiori risorse ex D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008, a titolo di anticipazione, con conguaglio da effettuarsi (per il periodo dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria, a seguito delle procedure di affidamento mediante gara.*


*Quanto sopra richiamato, in relazione alle modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse, il direttore generale avrà cura di:*

- *attribuire le risorse aggiuntive tenendo conto del costo di produzione di ciascun servizio ed in relazione:*

- o *alle caratteristiche organizzative peculiari a ciascuna tipologia di servizio;*
- o *alle diverse modalità di trasporto con cui il servizio è erogato;*
- o *al complesso degli obblighi di servizio che il cui compenso è oggetto d'integrazione;*
- o *all'eventuale recupero d'inflazione già operato contrattualmente negli anni precedenti.*

- *definire, in specifici accordi da sottoscrivere con le aziende concessionarie dei servizi di TPL:*

- o *che le maggiori risorse saranno erogate a titolo di anticipazione;*
- o *che, come previsto dalla D.G.R. 32-9796 del 18/10/2008, sulle risorse erogate a titolo di anticipazione sarà effettuato un conguaglio (per il periodo decorrente dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), il cui ammontare sarà definito parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria;*



*o che dalle operazioni di parametrizzazione non potranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'Agenzia rispetto alle risorse regionali rese disponibili per ciascun anno di competenza.*

2. *rimozione delle riserve apposte dai concessionari alla validità dei contratti.*

*Le aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, all'atto della proroga disposta per l'anno 2006, hanno apposto riserve di ordine economico e temporale circa la disponibilità ad accettare la proroga fino al subentro del nuovo gestore.*

*Pertanto, il direttore generale avrà cura di verificare, nell'ambito dell'accordo finalizzato alla corresponsione dell'anticipo delle maggiori risorse ex D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008:*

- che sia tacitata qualsiasi pretesa alla corresponsione di maggiori compensazioni economiche rispetto a quelle impegnate per gli anni 2006 e 2007;*
- che sia ridefinito il termine di durata del periodo contrattuale in relazione ai criteri di gradualità disposti con l'art. 19 comma 2 dell'Accordo di Programma;*
- che sia accettata, qualora non sia stata originariamente prevista, una specifica clausola contrattuale che impegni il concessionario a garantire l'erogazione del servizio oltre la data di termine di validità contrattuale, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, alle condizioni economiche in essere al termine, fatte salve eventuali integrazioni delle compensazioni economiche finanziate con risorse statali o regionali aggiuntive.*

3. *utilizzo del premio di operatività.*

*Il programma triennale della Regione Piemonte ha attribuito all'Agenzia il cd "premio di operatività" pari a complessivi € 1.416.300,00 che, a decorrere dal 2007, costituisce una quota del complesso delle risorse complessive destinate a finanziare i servizi minimi.*

*La Regione ha stabilito che il premio costituisce un "monte risorse che l'Ente locale potrà gestire in autonomia [...con] facoltà di incrementare, diminuire, variare e/o modificare i servizi prodotti". Nell'ambito della propria autonomia l'Agenzia ha previsto con il proprio programma triennale dei servizi che tali risorse siano utilizzate per finanziare l'incremento dei servizi.*

*Le risorse sono state rese disponibili solo dopo la firma dell'Accordo di programma.*

*L'Accordo, tenuto conto che il Programma Triennale di Agenzia prevede di utilizzare il premio di operatività per finanziare l'incremento dei servizi a decorrere dal 2007, dà facoltà all'Agenzia di utilizzare il premio di operatività, previsto nel Programma Triennale regionale e non impiegato a tali fini, a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007.*

*In relazione a quanto sopra, e tenuto conto delle richieste formulate dalle aziende concessionarie:*

*si autorizza il direttore generale a quantificare l'effetto del mancato adeguamento tariffario a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed a concordare con le imprese concessionarie le modalità di compensazione (una tantum) nel limite delle risorse derivanti dal cd "premio di operatività" residue rispetto agli interventi di miglioramento del trasporto pubblico locale avviati nel 2007 e nel 2008.*

*Tutto quanto sopra narrato.*

*Dato atto che le opportune variazioni di bilancio sono state proposte all'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione approvata nella seduta del 31 ottobre 2008.*

*Visto il Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969;*

Deliberazione CDA 10/1 del 18/11/2008

Pag. 12 di 15



Visto il D.L.gs 422/1997 e s.m.i.;  
Vista la L.R. 1/2000;  
Vista la L.R. 17/2004;  
Visto l'art. 1 commi 295 e 298 della L. 244/2007;  
Visto l'art. 23 bis della L. 133/2008

Visto il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
visto l'art. 134, co. 4, del TUEL, e ritenuta l'urgenza,

si propone che

#### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Deliberi:

1. di richiamare integralmente le premesse su riportate;
2. di approvare lo schema di "addendum" all'Accordo di programma sottoscritto tra Agenzia e Regione Piemonte in data 26/03/2008 per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 (Allegato A)
3. di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali modifiche minori non sostanziali allo schema di cui al precedente punto 2;
4. di dare mandato al Signor Presidente dell'Agenzia o ad un suo delegato di sottoscrivere l'addendum di cui al precedente punto 2;
5. di fornire al direttore generale f.f. gli indirizzi operativi per l'attribuzione ed erogazione delle maggiori risorse meglio descritti in narrativa;
  - I. attribuire le risorse aggiuntive tenendo conto del costo di produzione di ciascun servizio ed in relazione:
    - a. alle caratteristiche organizzative peculiari a ciascuna tipologia di servizio;
    - b. alle diverse modalità di trasporto con cui il servizio è erogato;
    - c. al complesso degli obblighi di servizio che il cui compenso è oggetto d'integrazione;
    - d. all'eventuale recupero d'inflazione già operato contrattualmente negli anni precedenti.
  - II. definire, in specifici accordi da sottoscrivere con le aziende concessionarie dei servizi di TPL:
    - a. che le maggiori risorse saranno erogate a titolo di anticipazione;
    - b. che, come previsto dalla D.G.R. 32-9796 del 18/10/2008, sulle risorse erogate a titolo di anticipazione sarà effettuato un conguaglio (per il periodo decorrente dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), il cui ammontare sarà definito parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria;
    - c. che dalle operazioni di parametrizzazione non potranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'Agenzia rispetto alle risorse regionali rese disponibili per ciascun anno di competenza;
  - III. verificare, nell'ambito dell'accordo finalizzato alla corresponsione dell'anticipo delle maggiori risorse ex D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008:
    - a. che sia tacitata qualsiasi pretesa alla corresponsione di maggiori compensazioni economiche rispetto a quelle impegnate per gli anni 2006 e 2007;
    - b. che sia ridefinito il termine di durata del periodo contrattuale in relazione ai criteri di gradualità disposti con l'art. 19 comma 2 dell'Accordo di Programma;
    - c. che sia accettata, qualora non sia stata originariamente prevista, una specifica clausola contrattuale che impegni il concessionario a garantire l'erogazione del servizio oltre la data di termine di validità contrattuale, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio,



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

*alle condizioni economiche in essere al termine, fatte salve eventuali integrazioni delle compensazioni economiche finanziate con risorse statali o regionali aggiuntive.*

*IV. autorizzare il direttore generale a quantificare l'effetto del mancato adeguamento tariffario a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed a concordare con le imprese concessionarie le modalità di compensazione (una tantum) nel limite delle risorse derivanti dal cd "premio di operatività" residue rispetto agli interventi di miglioramento del trasporto pubblico locale avviati nel 2007 e nel 2008;*

*6. di dare atto che le necessarie variazioni di bilancio derivanti dall'adozione della presente delibera sono state proposte all'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione approvata nella seduta del 31 ottobre 2008;*

*7. di demandare al direttore generale f.f. l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;*

*8. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione palese.*

Il Consiglio d'Amministrazione approva all'unanimità la proposta.

Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

IL SEGRETARIO

d.ssa Elisabetta Bove.

IL PRESIDENTE

Dr. Giovanni Nigro



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA  
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10


La presente deliberazione è inviata in copia conforme all'albo pretorio del Comune di Torino perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.

Torino, .....

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale  
*Antonio Camposeo*

TIMBRO DI PUBBLICAZIONE

.....



La presente copia è conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Torino, .....

FIRMA DEL FUNZIONARIO

.....

